

VERBALE N. 222

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre alle ore tredici, presso l'Istituto Avventista di Cultura Biblica di Via del Pergolino, n. 12 Firenze, si è riunito il Comitato esecutivo Dell'Unione Italiana Delle Chiese Cristiane Avventiste Del 7° Giorno, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Costituzione e statuto dell'Ente Ecclesiastico avventista "ADRA Italia"
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Stefano Paris (presidente), Giuseppe Cupertino (segretario), Gioele Murittu (tesoriere), Filippo Alma, Massimo Bartoli, Daniele Benini, Vincenzo Bochicchio, Maurizio Caracciolo, Caterina Genova, Gabriele Ciantia, Andrei Cretu, Massimo Fabbri, Francesco Mosca, Petru Danci Nyerges, Davide Romano, Walther Soranna, membri.

Assenti: Vincenzo Annunziata, Ignazio Barbuscia.

Dopo aver dichiarata aperta la seduta e valida per il numero dei presenti, chiama a fungere da segretario il signor Giuseppe Cupertino e, passando all'esame del primo punto posto all'ordine del giorno, presenta l'opportunità di costituire un nuovo Ente Ecclesiastico avventista. Il Presidente fa presente che in base agli artt. 21 ss. della legge 22 novembre 1988, n. 516, l'Unione può costituire enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto e che detti enti possono ricevere il riconoscimento come persone giuridiche.

L'Ente, ispirandosi alle parole dell'apostolo Paolo contenute in Efesini 2:8-10: "Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha




precedentemente preparate affinché le pratichiamo”, l’Ente svolgerà attività di religione e di culto, riflettendo il carattere di Dio nel prendersi cura delle anime attraverso attività umanitarie e di sviluppo che tengono conto della dignità e del diritto alla vita e al benessere di ogni persona senza distinzione di etnia, nazionalità, genere, condizione sociale, orientamento ideologico e politico. Il Presidente propone, infine, come denominazione dell’ente in questione “ADRA Italia – Adventist Development and Relief Agency Italia”

Il Comitato, dopo ampia e approfondita discussione all’unanimità delibera di:


- costituire l’Ente Ecclesiastico avventista denominato “ADRA ITALIA”
- approvare lo statuto del costituendo Ente di seguito riportato come allegato A;
- dare incarico al Presidente sig. Stefano Paris di presentare all’amministrazione competente istanza di riconoscimento dell’ente suddetto quale ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto.


Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore quattordici, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





Allegato A al verbale n. 222 del 26.09.2018

STATUTO ENTE ECCLESIASTICO AVVENTISTA

“ADRA ITALIA”

L'Ente ecclesiastico Adventist Development and Relief Agency Italia è emanazione dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e ne condivide i principi.

CAPO I – NOME E SEDE, STATUTO GIURIDICO, FINALITÀ, ATTIVITÀ, COLLABORAZIONI

Articolo 1 (Nome e sede)

1. L'Ente Ecclesiastico Adventist Development and Relief Agency Italia può utilizzare per la sua identificazione anche la forma abbreviata «ADRA Italia», con o senza interpunzione;
2. La sede legale di ADRA Italia è in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 7.
3. ADRA Italia può istituire, per lo svolgimento della sua attività, sezioni regionali e locali, sedi operative e uffici periferici, sia nell'ambito dell'intero territorio della Repubblica italiana sia all'estero.

Articolo 2 (Statuto giuridico)

1. ADRA Italia fa parte dell'ordinamento ecclesiastico della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo giorno, la cui articolazione italiana è costituita dall'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, da ora in poi semplicemente «Unione».
2. La personalità giuridica di ADRA Italia è riconosciuta in base all'articolo 21 della Legge 22 novembre 1988, n. 516. ADRA Italia, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge n. 516 del 1988, per il quale assume la qualifica di ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto.

3. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione di ADRA Italia, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge n. 516 del 1988, si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.

Articolo 3 (Finalità)


1. Ispirandosi alle parole dell'apostolo Paolo contenute in Efesini 2:8-10: "Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo", ADRA Italia svolge attività di religione e di culto, riflettendo il carattere di Dio nel prendersi cura delle anime attraverso attività umanitarie e di sviluppo che tengono conto della dignità e del diritto alla vita e al benessere di ogni persona senza distinzione di etnia, nazionalità, genere, condizione sociale, orientamento ideologico e politico.

2. ADRA Italia non ha scopo di lucro.

Articolo 4 (Attività)

1. ADRA Italia ricava dalla Bibbia i valori in base ai quali definisce i propri compiti e le attività che da essi derivano, come per esempio la lettera dell'apostolo Giacomo 1:27: "La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro affezioni, e conservarsi puri dal mondo", il libro del profeta Geremia 22:3 "Così parla il SIGNORE: 'Esercitate il diritto e la giustizia; liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo; non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova" e il libro dei Proverbi 31:8-9 "Apri la bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici; apri la bocca, giudica con giustizia, fa' ragione al misero e al bisognoso".





2. In ragione di questi valori, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 516/1988, ADRA Italia svolge:

a. Attività missionaria, di evangelizzazione, di culto, di cura delle anime e di educazione cristiana;

b. Attività diverse da quelle di religione o di culto come quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione, cultura e ogni altra iniziativa e attività connessa con, o complementare alle proprie finalità.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di cui al comma 2.b. possono essere:

a. realizzare e gestire strutture di accoglienza, case per ferie, ostelli, campeggi per attività scoutistiche e giovanili, convitti, residenze studentesche, strutture per raduni e congressi, pensionati e colonie per l'infanzia, gli adolescenti, i giovani, gli anziani e gli stranieri, ecc.;

b. realizzare, acquisire e gestire strutture sanitarie, di prevenzione e di accoglienza anche di tipo comunitario, di soggiorno residenziale e di cura, per la lotta alle dipendenze da alcool, tabacco, droghe, gioco compulsivo, ospedali, sanatori, dispensari, lebbrosari, ambulatori, poliambulatori, centri diagnostici, cliniche, centri di riabilitazione, centri di lotta all'AIDS e alle altre epidemie, ambulanze, ecc.;

c. realizzare, acquisire e gestire strutture di accoglienza e soggiorno, quali orfanotrofi, case di riposo, case-famiglia, soggiorni diurni, case per l'accoglienza di donne e infanzia maltrattata, ecc.;

d. realizzare, acquisire e gestire centri di accoglienza e di assistenza agli emarginati, bisognosi, rifugiati, stranieri, migranti, ecc.;

e. realizzare e gestire progetti di educazione e istruzione professionale, progetti igienico-sanitari, progetti di sostegno alimentare, progetti di tutela dei detenuti e



dell'infanzia abbandonata, progetti di assistenza e sostegno a domicilio degli anziani, disabili e malati terminali, programmi e corsi di riabilitazione fisica e psichica, programmi di igiene mentale e counseling, progetti di assistenza legale gratuita ai non abbienti, come qualificati dalla legge 217/90;

f. realizzare e gestire attività di informazione, formazione e ricerca sull'alimentazione e sullo stile di vita, ecc.;

g. realizzare e gestire programmi di sviluppo a breve, medio e lungo termine, in Italia e all'estero, attraverso l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, l'avviamento al lavoro, progetti agricoli e di sostegno alimentare, laboratori professionali, centri sociali, la creazione di strutture di produzione industriale e agricola e di sviluppo in genere, ecc.;

h. istituire ed erogare borse di studio per la formazione, l'avviamento al lavoro, la creazione di imprese, ecc.;

i. realizzare e condurre programmi di educazione e assistenza all'infanzia a mezzo asili, baby parking, ludoteche, programmi di adozione a distanza, scuole materne e tutte le attività ad esse complementari;

j. realizzare e condurre attività sportive non professionistiche e ludiche, tornei amatoriali, manifestazioni sportive non competitive, ecc.;

k. realizzare e gestire progetti di pronto intervento in caso di catastrofi e calamità naturali in Italia o all'estero, mediante raccolta, fornitura, trasporto aereo, marittimo e terrestre e distribuzione di aiuti (medicinali, vestiario, generi alimentari e sanitari, materiale didattico e di vario genere, ecc.;

l. promuovere, finanziare, realizzare, e gestire laboratori e attività di ricerca scientifica nella scienza teologica, nelle scienze umane, nelle scienze naturali e nelle scienze esatte, ecc.;





m. promuovere, realizzare e gestire istituti, strutture e attività educative, scolastiche e accademiche, residenziali e/o a distanza, a tutti i livelli (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola elementare, media e superiore, università), percorsi di insegnamento della lingua, della cultura e dell'arte italiane per stranieri, di insegnamento delle lingue straniere, scuole di teatro, scuole musicali, conservatori, corsi di studio di livello universitario, corsi di laurea, master universitari di primo e secondo livello, facoltà universitarie, corsi di dottorato, corsi di specializzazione e perfezionamento, ecc.;

n. informare, sensibilizzare e divulgare, a mezzo di edizioni proprie o di terzi, di emittenti radiotelevisive proprie o di terzi, prodotti audiovisivi, radiotelevisivi attinenti i temi della cooperazione per lo sviluppo, temi sociali e umanitari in genere, ivi compresa la conduzione di case editrici e di produzione di audiovisivi e film, sia in riferimento a quanto al precedente punto 1, sia su temi religiosi, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della salute, sociali, culturali e umanitari, dell'attualità, ecc., per favorire la più ampia conoscenza della realtà della cooperazione, dei suoi problemi e delle sue prospettive di sviluppo presso le istituzioni pubbliche e private, alle quali può altresì prestare ogni collaborazione richiesta nell'ambito del proprio scopo e nel rispetto dei propri principi statutari;

o. formare, selezionare ed impegnare volontari, operatori in servizio civile e operatori nelle proprie strutture e nei propri programmi;

p. accogliere coloro che prestano volontariato presso il servizio civile nazionale, europeo e internazionale e attraverso altre strutture civili e confessionali, quali l'Adventist Volunteer Service;

q. organizzare conferenze, incontri, seminari, simposi, tavole rotonde e altre occasioni di studio, nazionali e internazionali, utili a favorire la nascita di nuove

iniziative sociali ed umanitarie ed il rafforzamento di quelle esistenti.

Articolo 5 (Collaborazioni)

1. Al fine di raggiungere le proprie finalità istituzionali e svolgere le attività di cui all'articolo 4 del presente statuto, ADRA Italia collabora con altri enti e organizzazioni della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo giorno in Italia e nel mondo, e in particolare con ADRA International, con ADRA EUROPE, e con le altre agenzie ADRA operanti nel mondo.

2. ADRA Italia, al fine di raggiungere le proprie finalità istituzionali e svolgere le attività di cui all'articolo 4 del presente statuto, può collaborare anche con altre associazioni non governative, confessioni religiose, enti e organizzazioni nazionali e internazionali, pubbliche o private, e con i pubblici poteri, in campo religioso, amministrativo, legislativo, sociale, assistenziale, culturale, e umanitario e in ogni altro campo connesso o complementare con i propri compiti e/o attività.

Capo II – Organi

Articolo 6 (Organi)

1. Sono organi di ADRA Italia:
 - a. Il Comitato direttivo;
 - b. Il Presidente del Comitato direttivo;
 - c. Il Direttore generale.

Articolo 7 (Il Comitato direttivo – Composizione e funzionamento)

1. Sono membri del Comitato direttivo:
 - a. Uno degli officer dell'Unione designato dal Comitato esecutivo della stessa, che è anche il Presidente del Comitato direttivo;
 - b. Altri 5 membri nominati dal Comitato esecutivo dell'Unione;
 - c. 1 membro in rappresentanza dei volontari impegnati nelle attività dell'Ente



secondo le modalità previste dal regolamento di gestione dei volontari emanato dall'Ente stesso. La prima nomina sarà effettuata dal Comitato esecutivo dell'Unione.

2. Il Comitato direttivo è convocato su iniziativa del Presidente oppure di 3 dei suoi membri.

3. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, anche avvalendosi dell'ausilio di sistemi telematici, se sono presenti almeno 4 membri.

4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il Comitato direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

6. Il Direttore generale di ADRA Italia è segretario del Comitato direttivo, vi partecipa senza diritto di voto e ne redige i processi verbali.

7. Il Comitato direttivo rimane in carica per 5 esercizi ed è rieleggibile. Qualora dovesse venir meno uno dei suoi componenti il Comitato Esecutivo dell'Uicca provvede alla sua sostituzione. Il membro così nominato rimane in carica fino alla scadenza naturale del Comitato direttivo insieme agli altri membri del comitato.

Articolo 8 (Il Comitato direttivo – Compiti) -

1. Il Comitato direttivo ha la responsabilità generale delle attività di ADRA Italia e della loro supervisione, stabilisce le linee di azione e delibera gli atti della gestione ordinaria e straordinaria di ADRA Italia, previa delibera del Comitato esecutivo dell'Unione, qualora sia previsto dal presente statuto.

2. In particolare, i suoi compiti comprendono:

a. nominare, su proposta del Comitato esecutivo dell'Unione, il Direttore generale di ADRA Italia;

b. nominare fra i suoi membri o ricorrendo a una figura esterna, un tesoriere e qualunque altra figura che riterrà necessaria alla gestione della propria attività.



Qualora il tesoriere fosse scelto come figura esterna, sarà invitato permanente del Comitato direttivo;

- c. approvare i bilanci consuntivi e preventivi di ADRA Italia;
- d. approvare appositi regolamenti per la gestione delle attività di ADRA Italia, la gestione dei volontari, delle sue strutture e dei suoi servizi;
- e. curare i rapporti con il Comitato esecutivo dell'Unione e raccomandare allo stesso l'assegnazione ad ADRA Italia, previa selezione, dei ministri di culto e dei missionari occorrenti al funzionamento delle diverse strutture e servizi di ADRA Italia;
- f. assumere, previa selezione, personale dipendente in base ai contratti collettivi del lavoro esistenti o appositamente approvati;
- g. approvare il mansionario del personale di ADRA Italia;
- h. gestire gli immobili di ADRA Italia;
- i. vendere gli immobili di ADRA Italia o acquistarne dei nuovi, previa delibera del Comitato esecutivo dell'Unione;
- j. costituire comitati di gestione, commissioni consultive o gruppi di lavoro;
- k. proporre, a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti e votanti, al Comitato esecutivo dell'Unione, eventuali modifiche al presente statuto.

3. Il Comitato direttivo può deliberare la delega delle sue funzioni, conferendone le relative procure, al Presidente, al Direttore o a uno o più degli altri suoi membri, ad altri organi regolamentati all'interno di ADRA Italia, a persone facenti parte del personale di ADRA Italia, o a organismi collegiali costituiti ad hoc.

Articolo 9 (Il Presidente del Comitato direttivo)

1. Il Presidente del Comitato direttivo (da ora in poi semplicemente «Presidente») è il rappresentante legale di ADRA Italia.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo, determinandone





l'agenda, in collaborazione con il Direttore.

Articolo 10 (Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale (da ora in poi semplicemente «Direttore») collabora con il Presidente nel preparare l'agenda del Comitato direttivo e veglia sull'adempimento delle sue delibere.

2. Il Direttore si occupa della gestione di ADRA Italia. In particolare, tra i suoi compiti vi sono:

- a. vegliare sul corretto andamento di tutte le strutture, i servizi e le attività di ADRA Italia in vista del raggiungimento delle sue finalità;
- b. proporre al Comitato direttivo l'assunzione, la nomina, l'avanzamento, la cessazione dal servizio del personale di ADRA Italia;
- c. selezionare, organizzare e valutare le attività e il personale di ADRA Italia;
- d. rappresentare ADRA Italia di fronte alle chiese dell'Unione e agli organismi ecclesiastici avventisti;
- e. essere membro di diritto degli organismi collegiali preposti alla gestione delle strutture, progetti, servizi o attività previsti dalle finalità del presente statuto e che si svolgono all'interno di ADRA Italia, inclusi quelli presieduti da altre figure;
- f. garantire la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi di ADRA Italia;
- g. vigilare sulle entrate e sulle uscite di ADRA Italia e sovrintendere alla loro registrazione contabile;
- h. assicurare la custodia dei documenti, dei libri contabili, del denaro e di tutti gli altri valori di ADRA Italia;
- i. assicurare la custodia delle proprietà e dell'equipaggiamento di ADRA Italia, tenendone aggiornato l'inventario;
- j. sovrintendere a tutte le strutture, i servizi e le attività di ADRA Italia per gli

aspetti gestionali, economici e finanziari;

k. adempiere a qualsiasi altro compito o mansione che gli saranno delegati dal Comitato direttivo.

Capo III – Personale, patrimonio, esercizio, revisione dei conti

Articolo 11 (Personale)

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e la realizzazione e la conduzione delle sue attività, ADRA Italia si avvarrà di:

- a. ministri di culto e missionari nominati dall'Unione, per i quali ADRA Italia si farà carico dei relativi costi;
- b. personale dipendente inquadrato secondo i contratti collettivi del lavoro esistenti o appositamente approvati;
- c. collaboratori anche occasionali;
- d. volontari provenienti dall'Adventist Volunteer Service o altri organismi confessionali;
- e. volontari del Servizio Civile Nazionale, a ciò destinati dall'amministrazione competente;
- f. volontari del Servizio Volontario Europeo, a ciò destinati dall'amministrazione competente;
- g. volontari del Servizio Civile Internazionale o di altra organizzazione internazionale, a ciò destinati dall'amministrazione competente;
- h. altri volontari;
- i. nonché dell'opera volontaria degli appartenenti, aderenti e partecipanti alla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo giorno.

Articolo 12 (Patrimonio)

1. Il patrimonio di ADRA Italia è costituito da beni mobili ed immobili. Può essere



incrementato con:

- a. apporti ulteriori dell'Unione e/o di Enti e organismi ad essa collegati;
 - b. acquisizioni, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - c. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - d. contributi a destinazione vincolata.
2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi di ADRA Italia ed al mantenimento delle garanzie necessarie al proseguimento dell'attività istituzionale. ADRA Italia si impegna a reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
3. ADRA Italia si impegna a non distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge dello Stato italiano, ovvero effettuate a favore di enti che per legge dello Stato italiano, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali dirette e specificamente previste dalla normativa italiana vigente.

Articolo 13 (Mezzi finanziari)

ADRA Italia finanzia le proprie attività attraverso:

1. offerte, contributi, erogazioni liberali, donazioni, eredità, legati, provenienti da singoli;
2. offerte, contributi, donazioni, assegnazioni e sovvenzioni provenienti



dall'Unione o da altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, costituiti o che si costituiranno in futuro;

3. assegnazioni per le sue attività e interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all'estero, provenienti dalla quota pari all'8 per mille dell'IRPEF erogate dall'Unione o dall'Opera Sociale Avventista, ente costituito ex comma 1 dell'articolo 30 della Legge n. 516 del 1988, così come modificato dall'articolo 2 della Legge 20 dicembre 1996, n. 637;

4. assegnazioni di fondi provenienti dalla quota pari al 5 per mille dell'IRPEF;

5. offerte, contributi, donazioni, assegnazioni e sovvenzioni provenienti dalle associazioni, fondazioni e altri enti costituiti, o che saranno costituiti, dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo giorno, in Italia e all'estero;

6. offerte, contributi, donazioni, assegnazioni e sovvenzioni provenienti da organismi governativi e non, da enti pubblici e privati;

7. rimborsi derivanti da convenzioni;

8. depositi bancari, postali, titoli, risparmio gestito e amministrato, polizze assicurative, e altri strumenti finanziari esistenti o futuri;

9. beni mobili e immobili, provenienti da acquisti, donazioni, eredità e legati, assegnati da enti pubblici a vario titolo;

10. quote o partecipazioni azionarie di società o consorzi;

11. proventi derivanti da beni mobili e immobili e da eventuali attività diverse da quelle di religione e di culto, come previsto dall'articolo 22 della Legge n. 516 del 1988.

Articolo 14 (Esercizio e approvazione bilanci)

1. L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo per l'anno successivo deve essere approvato entro il 31



dicembre.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Articolo 15 (Revisione dei conti)

1. La revisione dei conti viene eseguita dal General Conference Auditing Service o da altro organismo professionale analogo.
2. Il Comitato direttivo può anche nominare un Collegio dei revisori dei conti o un Revisore unico e/o incaricare una società di revisione dei conti.

Capo IV – Entrata in vigore e modifiche statutarie, estinzione

Articolo 16 (Entrata in vigore e modifiche statutarie)

1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Comitato esecutivo dell'Unione.
2. Le modifiche al presente statuto possono essere apportate solo con voto del Comitato esecutivo dell'Unione, anche su proposta del Comitato direttivo.

Articolo 17 (Estinzione)

1. Nel caso di estinzione di ADRA Italia sia per scioglimento che per esaurimento delle finalità istituzionali o per qualunque altra causa, il patrimonio, soddisfatti i creditori, sarà devoluto ad altro ente non commerciale avventista o associazione avventista senza scopo di lucro, che svolga analogha attività istituzionale secondo l'indicazione del Comitato esecutivo dell'Unione, salvo diversa destinazione imposta dallo Stato italiano.



**PAGINA
ANNULLATA**



Dr. Pasquale Marino

Repertorio n. 63608

ESTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dottor Pasquale Marino, Notaio in Firenze ed iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che quanto innanzi riportato è conforme a quanto leggasi da pagina n. 23 a pagina n. 37 del "Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo" della

"UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO" con sede in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 7, codice fiscale: 80421780588;

libro regolarmente bollato, numerato e vidimato a norma di legge.

Si rilascia a richiesta della suddetta Unione.

Firenze, lì 16 (sedici) Luglio 2019 (duemiladiciannove)

